

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1431

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CASILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1995

Promozione dei militari, dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi armati dello Stato per aver partecipato ad azioni o missioni di guerra, svolte durante il conflitto 1943-1945

ONOREVOLI SENATORI. - Questo Disegno di Legge ha lo scopo prioritario di dare un giusto riconoscimento *morale* agli ex Combattenti Militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi Armati dello Stato che, con sacrificio, senso del dovere, fermezza, decisione ed abnegazione seppero servire la Patria in armi. Tale riconoscimento si realizzerebbe attribuendo delle promozioni a coloro i quali pur avendo effettuato azioni o missioni di guerra, rischiando in tali azioni o missioni la propria vita, non hanno ottenuto promozioni per *merito di guerra*, per le azioni o missioni di guerra svolte durante il conflitto 1943-45.

Il predetto riconoscimento morale previsto dall'articolo 2 del disegno di legge, viene esplicitato attraverso un massimo di tre promozioni, rapportate in base al numero di azioni o missioni di guerra effettuate.

È necessario chiarire, in via preliminare, che l'approvazione del presente disegno di legge non comporta in modo alcuno nessun onere finanziario da parte dello Stato, in

quanto non sono modificati nè il trattamento di quiescenza, nè il trattamento previdenziale degli interessati, poichè come è stato innanzi precisato, il disegno di legge ha valore esclusivamente morale.

L'articolo 3 del disegno di legge prevede che l'avanzamento ai gradi superiori avvenga, una volta accertato che vi siano i requisiti previsti, senza iscrizioni nei rispettivi ruoli.

I militari giudicati idonei sono promossi senza iscrizione in quadro di avanzamento, tenuto conto in modo essenziale che le predette promozioni non comportano onere finanziario per lo Stato, nè vanno a modificare, i ruoli ed i quadri di avanzamento delle Forze armate.

È indispensabile, ai fini del riconoscimento di cui trattasi, che gli interessati presentino regolare domanda corredata dalla documentazione necessaria per il riconoscimento all'avanzamento, per il tramite degli enti territoriali militari di propria competenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le promozioni al grado superiore possono essere attribuite nella posizione di congedo o quiescenza ai cittadini italiani che abbiano partecipato in qualità di militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi armati dello Stato ad azioni o missioni di guerra, durante il conflitto 1943-1945.

Art. 2.

1. Gli ex militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi armati dello Stato, possono conseguire avanzamento al grado superiore purchè abbiano partecipato ad un minimo di cinque azioni o missioni di guerra.

2. Gli stessi possono conseguire una seconda promozione se hanno partecipato a dieci azioni o missioni di guerra, ed una terza promozione purchè abbiano partecipato a quindici azioni o missioni di guerra.

Art. 3.

1. L'avanzamento di cui all'articolo 2 ha luogo senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito della idoneità fisica.

2. I militari sono valutati dagli organi competenti, per ciascuna Forza armata o Corpo armato, ad esprimere giudizi di avanzamento.

3. I militari, giudicati idonei sono promossi senza iscrizione in quadro di avanzamento.

4. Le promozioni di cui all'articolo 2 non modificano in alcun modo il trattamento di quiescenza e previdenziale.

5. Sono esclusi dal beneficio della presente legge tutti coloro che, avendo partecipato ad azioni o missioni di guerra durante la guerra 1943-1945, abbiano ottenuto promozioni per merito di guerra.

Art. 5.

1. La richiesta di avanzamento di cui all'articolo 2 avverrà in base a domanda da presentarsi ai competenti enti territoriali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.